Astebook
IL SISTEMA CHE Cambia il sistema

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Non-Disclosure Agreement

Accesso alla Data Room e alla procedura competitiva di vendita – ITRAS S.R.L.

Da inoltrare tramite PEC a offerte@pec.astebook.it

Composizione negoziata della crisi ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) – Tribunale di Milano

---

Il presente Accordo di Riservatezza (l'"**Accordo**" o "**NDA**") è sottoscritto tra:

Parte Divulgante	**ITRAS S.R.L.**, con sede legale in Milano (MI), Piazzale Luigi Cadorna n. 6, CAP 20123, C.F. e P.IVA 05390600962, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (REA MI-1818079), capitale sociale Euro 12.000.000,00 i.v., in persona del legale rappresentante **Roberta Rossi** (di seguito la "Società" o la "Parte Divulgante")
Gestore della vendita	**ASTEBOOK – gestore della vendita telematica**, quale soggetto incaricato dell'organizzazione e gestione della procedura competitiva e della Data Room (di seguito il "Gestore")
Parte Ricevente	**[● DENOMINAZIONE / NOME E COGNOME]**, con sede / residenza in [●], C.F. / P.IVA [●], in persona di [●] (di seguito la "Parte Ricevente" o l'"Interessato")

congiuntamente le "Parti" e ciascuna una "Parte".

Premesse

A. La Società è ammessa alla composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 ("CCII"); con istanza pubblicata nel Registro delle Imprese in data 15 maggio 2026 è stata richiesta l'applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII ed è stato nominato, quale esperto indipendente, il Dott. Giovanni Falconieri (l'"Esperto"), che ha accettato l'incarico in data 14 maggio 2026.

B. Nell'ambito del percorso di risanamento, la Società intende procedere alla dismissione di taluni beni immobili del proprio patrimonio (i "Beni" o il "Compendio") mediante una procedura competitiva con adeguate forme di pubblicità, da svolgersi in modalità telematica per il tramite del Gestore, in coerenza con l'art. 22, comma 1, lett. d) CCII e con il parere dell'Esperto (la "Procedura" o l'"Operazione").

C. Al fine di consentire alla Parte Ricevente di valutare il proprio eventuale interesse alla partecipazione alla Procedura, la Società, anche per il tramite del Gestore, mette a disposizione una raccolta documentale riservata (la "Data Room"), accessibile in modalità telematica nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 06 novembre 2026.

D. La messa a disposizione delle Informazioni Riservate (come infra definite) presuppone la previa sottoscrizione del presente Accordo, che disciplina termini e condizioni del relativo trattamento.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Definizioni e Premesse

1.1 Le Premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. I termini di seguito definiti hanno il significato loro attribuito, indifferentemente al singolare o al plurale.

"Informazioni Riservate": qualsiasi informazione, dato, documento o notizia – in forma scritta, orale, elettronica, grafica o di altra natura – comunque resa disponibile alla Parte Ricevente o ai suoi Rappresentanti dalla Società, dal Gestore, dall'Esperto o dai loro consulenti in relazione all'Operazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la documentazione tecnica, catastale, urbanistica, edilizia, impiantistica, ambientale ed estimativa relativa ai Beni; perizie, due diligence e relazioni; dati economici, finanziari, contrattuali e gestionali della Società; nonché l'esistenza stessa, i contenuti, lo stato di avanzamento e i termini dell'Operazione e delle relative trattative.

"Rappresentanti": amministratori, dipendenti, collaboratori, professionisti e consulenti (legali, tecnici, fiscali e finanziari), nonché i potenziali co-investitori e finanziatori della Parte Ricevente, che abbiano effettiva necessità di conoscere le Informazioni Riservate ai soli fini della Finalità Consentita (criterio del "need-to-know").

"Finalità Consentita": l'esclusiva valutazione, da parte della Parte Ricevente, del proprio interesse a partecipare alla Procedura e a formulare un'eventuale offerta irrevocabile di acquisto dei Beni, con ogni connessa attività di analisi.

"Data Room": l'insieme della documentazione riservata messa a disposizione in modalità telematica per il tramite del Gestore, secondo le regole di accesso da quest'ultimo stabilite.

2. Obblighi di riservatezza

2.1 La Parte Ricevente si obbliga a mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate e a trattarle con la massima diligenza, adottando misure di protezione non inferiori a quelle adottate per le proprie informazioni confidenziali di analoga rilevanza e comunque adeguate.

2.2 La Parte Ricevente si obbliga, in particolare, a:

a) non divulgare, comunicare, trasmettere o rendere altrimenti accessibili le Informazioni Riservate a soggetti terzi rispetto ai propri Rappresentanti;

b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per la Finalità Consentita, astenendosi da ogni utilizzo diretto o indiretto per scopi diversi, propri o di terzi;

c) non riprodurre, duplicare o estrarre le Informazioni Riservate se non nei limiti strettamente necessari alla Finalità Consentita;

d) rendere edotti i propri Rappresentanti degli obblighi del presente Accordo, rispondendo in solido del loro operato come di fatto proprio.

2.3 La Parte Ricevente non potrà, senza il preventivo consenso scritto della Società, rilasciare a terzi (ivi inclusi organi di stampa) alcuna dichiarazione o comunicazione relativa all'Operazione.

3. Esclusioni

3.1 Gli obblighi del presente Accordo non si applicano alle informazioni per le quali la Parte Ricevente dimostri, con onere a proprio carico, che:

e) erano già di pubblico dominio al momento della comunicazione, ovvero lo siano divenute successivamente senza violazione del presente Accordo;

f) erano già legittimamente nella disponibilità della Parte Ricevente, libere da vincoli di riservatezza, prima della comunicazione;

g) siano state legittimamente acquisite da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza;

h) debbano essere comunicate in forza di legge, regolamento, ordine dell'Autorità giudiziaria o di Autorità di vigilanza, nei soli limiti dell'obbligo e previa, ove consentito, tempestiva informativa alla Società.

4. Assenza di garanzie sulle Informazioni

4.1 Le Informazioni Riservate sono fornite "as is", allo stato in cui si trovano. Né la Società, né il Gestore, né l'Esperto, né i rispettivi consulenti rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine alla completezza, esattezza o aggiornamento delle medesime, e non assumono alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo. La Parte Ricevente effettuerà in autonomia le proprie valutazioni e verifiche.

4.2 Il presente Accordo non attribuisce alla Parte Ricevente alcun diritto, licenza o titolo, neppure implicito, sulle Informazioni Riservate o sui Beni.

5. Divieto di contatto e non sollecitazione

5.1 La Parte Ricevente si obbliga a gestire ogni richiesta, chiarimento o accesso esclusivamente per il tramite del Gestore e dei referenti da questo indicati, astenendosi dal contattare direttamente, in relazione all'Operazione, gli organi sociali, i dipendenti, i creditori, i conduttori, le controparti contrattuali e gli ulteriori stakeholder della Società, salvo preventivo consenso scritto.

6. Restituzione e distruzione

6.1 Su semplice richiesta scritta della Società o del Gestore, ovvero in caso di mancata partecipazione o di esito della Procedura, la Parte Ricevente provvederà senza ritardo a restituire ovvero distruggere le Informazioni Riservate e ogni copia, elaborazione o analisi che le incorpori, dandone conferma scritta. È fatta salva la conservazione delle copie imposte da obblighi di legge o di policy interne, che resteranno soggette al presente Accordo.

7. Trattamento dei dati personali

7.1 Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente contenuti nelle Informazioni Riservate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ciascuna in qualità di autonomo titolare del trattamento per le rispettive finalità, adottando misure tecniche e organizzative adeguate e limitando il trattamento a quanto necessario per la Finalità Consentita.

8. Adeguata verifica e normativa antiriciclaggio

8.1 La Parte Ricevente prende atto che la partecipazione alla Procedura e l'eventuale perfezionamento dell'acquisto sono subordinati al positivo espletamento delle attività di adeguata verifica della clientela previste dal D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., e si impegna a fornire tempestivamente la documentazione e le dichiarazioni richieste dalla Società e/o dal Gestore.

9. Assenza di vincoli e libertà della Società

9.1 Il presente Accordo non costituisce, né potrà essere interpretato come, impegno a concludere l'Operazione, accordo preliminare, opzione, diritto di esclusiva o di prelazione in favore della Parte Ricevente. La Società, con il parere dell'Esperto e nel rispetto della Procedura, conserva la più ampia e insindacabile libertà di modificare, sospendere, revocare o non dar corso alla Procedura, ovvero di non accettare alcuna offerta, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto, pretesa o indennizzo, neppure a titolo precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., cui la Parte Ricevente espressamente rinuncia.

10. Durata

10.1 Gli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione e permangono per 24 (ventiquattro) mesi successivi alla conclusione o all'interruzione della Procedura, fatti salvi i diritti di proprietà

industriale e intellettuale e gli obblighi che per loro natura o per legge debbano permanere oltre tale termine.

11. Inadempimento e rimedi

11.1 La Parte Ricevente riconosce che la violazione degli obblighi di riservatezza può cagionare alla Società un pregiudizio grave e di difficile quantificazione. Ferme la risarcibilità del maggior danno e la tutela cautelare e inibitoria, in caso di violazione accertata degli obblighi di cui agli artt. 2 e 5.

12. Disposizioni finali

12.1 Eventuali modifiche al presente Accordo richiedono la forma scritta. L'eventuale tolleranza di una Parte non costituisce rinuncia ai diritti nascenti dall'Accordo.

12.2 La nullità o inefficacia di una singola clausola non si estende alle restanti, che conservano piena validità (principio di conservazione).

12.3 Le comunicazioni inerenti al presente Accordo saranno effettuate per iscritto a mezzo PEC agli indirizzi indicati dalle Parti.

13. Legge applicabile e Foro competente

13.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data: _____, _____ / _____ / 2026

La Società	La Parte Ricevente
ITRAS S.R.L.	**[● DENOMINAZIONE]**
_____	_____
Il legale rappresentante – Roberta Rossi	[● Nome e qualifica del firmatario]

Approvazione specifica delle clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Parte Ricevente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 2 (Obblighi di riservatezza); art. 4 (Assenza di garanzie sulle Informazioni); art. 5 (Divieto di contatto e non sollecitazione); art. 9 (Assenza di vincoli e libertà della Società – rinuncia alla responsabilità precontrattuale); art. 10 (Durata); art. 11 (Inadempimento e penale); art. 13 (Legge applicabile e Foro esclusivo di Milano).

Luogo e data: _____, _____ / _____ / 2026

La Parte Ricevente _____